



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

Visto *si dispone la*
Trasmissione
Il Presidente *all'Ordine*
Antonio MAROZZO *Avvocato*
in sede
e le funzioni
del *Ufficio del*
Tribunale

te referis

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

SEDE

Prot. *173/2018/INI*

OGGETTO : CONTRIBUTO UNIFICATO IN CASO DI RIASSUNZIONE EX ART.50 E 354 C.P.C

Con riferimento all'oggetto, si precisa che in base all'art. 9 del D.P.R N.115 DEL 2002, " è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile ...".

La circolare del 13 maggio 2002, n. 3 aveva già precisato che " *il contributo si paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo contributo unificato in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così , ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo*". Nell'ipotesi di riassunzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione della causa dal ruolo il processo riprende il suo corso davanti al medesimo giudice originariamente adito e dunque nel medesimo grado e dal punto in cui era stato sospeso , interrotto o cancellato dal ruolo.

La Direzione generale , con nota del 29 settembre 2003, ha affermato che l'esclusione del pagamento del contributo unificato, come precisato con la circolare n.3 del 2002, deve intendersi limitata alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il medesimo giudice originariamente adito, quindi nelle ipotesi di riassunzione dinanzi ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con iscrizione a ruolo del nuovo giudizio il contributo unificato deve nuovamente corrispondersi.

Il problema che si pone è quindi se, ai fini della disciplina del contributo unificato, la riassunzione del giudizio determini una mera prosecuzione del giudizio originariamente instaurato, ovvero dia luogo ad un nuovo processo (cfr. Nota DAG n. 102882 del 31.05.2016)

Tanto l'art. 354 c.p.c , che il secondo comma dell'art. 353 c.p.c stabiliscono chiaramente come a seguito della riassunzione si dia luogo ad un nuovo processo e quindi la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria d'ufficio saranno tenute a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R n.115 del 2002 che , come detto, fa espresso riferimento a " ciascun grado di giudizio".

Da ultimo, giova rilevare come la sentenza della Suprema Corte del 11.04.2018, n. 8912 ha stabilito solennemente che il fatto che il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, prova come vengano attivate due macchine processuali e ciascuna di esse ha propri costi. La nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente, si correla con la **debenza** di un nuovo pagamento del contributo unificato.

L'espressione il contributo è dovuto " per ciascun grado del giudizio", non contrasta con quanto precede, in quanto sta a significare che il tributo è dovuto non una sola volta indipendentemente dalla articolazione del processo in un grado o in più gradi, ma ogni volta in cui vi è una iscrizione a ruolo di fronte a giudici di grado diverso. Non si può neppure affermare che in tal modo si pretende il pagamento del tributo " due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso procedimento traslato dal giudice di Pace al Tribunale", in quanto l'indubbia identità tra processo svoltosi davanti al giudice incompetente e processo riassunto, si sostanzia nella salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda iniziale, ma non interferisce con la questione del costo del processo.

Tutto quanto premesso si rappresenta che la cancelleria civile ogni qualvolta si troverà di fronte a giudizi riassunti a seguito di incompetenza del Giudice di Pace o di altro Tribunale, chiederà la corresponsione di un nuovo contributo unificato.

Vercelli, 09.07.2018

Il Direttore Amministrativo

Dr. Calogero Anselmo

